



ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7

C.F.92051750468 - LUIC844002 - Codice univoco uf76k0

luic844002@istruzione.it - luic844002@pec.istruzione.it

tel 0583 329062 - fax 0583 329833, Via di Fregionaia, 27 - 55100 Lucca

www.lucca7.edu.it

REGOLAMENTO DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE

Delibera del Collegio dei docenti n. 18 del 3 dicembre 2024

Delibera del Consiglio di istituto n. 45 del 27 dicembre 2024

Aggiornato con Delibera n.90 del 28 maggio 2026



Indice cliccabile degli articoli

PREMESSA

ISCRIZIONE, AMMISSIONE AL PERCORSO A INDIRIZZO MUSICALE E COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA

- Art. 1 - Scelta del percorso a indirizzo musicale
- Art. 2 - Modalità di iscrizione ai Percorsi di Strumento
- Art. 3 - Ammissione al percorso ad indirizzo musicale
- Art. 4 - Prova orientativo - attitudinale
- Art. 5 - Modalità di costituzione della Commissione esaminatrice
- Art. 6 - Criteri di svolgimento della prova orientativo-attitudinale
- Art. 7 - Valutazione della prova orientativo-attitudinale
- Art. 8 - Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento
- Art. 9 - Posti disponibili per la frequenza ai percorsi a indirizzo musicale distinti per specialità strumentale e anno di corso
- Art. 10 - Compilazione delle graduatorie e formazione dei sottogruppi di strumento musicale
- Art. 11 - Rinuncia e cause di ritiro dai Percorsi di Strumento Musicale
- Art. 12 - Casi di non ammissione alla classe successiva
- Art. 13 - Casi di trasferimento in entrata o in uscita

FORMAZIONE DELLE CLASSI, SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI E COMPETENZE IN USCITA

- Art. 14 - Formazione delle classi ed inserimento degli alunni
- Art. 15 - Organizzazione oraria dei percorsi
- Art. 16 - Criteri per l'organizzazione dell'orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali
- Art. 17 - Assenze
- Art. 18 - Uscita anticipata
- Art. 19 - Tempo di transizione fra le lezioni antimeridiane e post meridiane di Strumento
- Art. 20 - Validità dell'anno scolastico e ammissione agli scrutini
- Art. 21 - Valutazione degli apprendimenti
- Art. 22 - Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione
- Art. 23 - Modalità di valutazione degli apprendimenti nel caso in cui le attività di cui all'articolo 4, comma 2 D.L. 176/2022, siano svolte da più Docenti
- Art. 24 - Utilizzo degli strumenti musicali in dotazione alla scuola
- Art. 25 - Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali

RELAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA

- Art. 26 - Adempimenti per le famiglie e gli alunni
- Art. 27 - Attività di continuità e orientamento
- Art. 28 - Eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il Piano delle Arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60/2017, con i Poli ad orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, e con enti e soggetti che operano in ambito musicale.
- Art. 29 - Eventuali modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria.

PREMESSA

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è redatto tenendo conto degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, con particolare riferimento al Decreto Interministeriale del 1° luglio 2022 n°176 "Percorsi a indirizzo musicale nella secondaria di I grado".

- D.M. 3 agosto 1979
- D.M. 13 febbraio 1996
- D.M. 6 agosto 1999
- DI n.176 del 1 luglio 2022
- Indicazioni nazionali per l'insegnamento dello strumento musicale allegate al decreto ministeriale 176/2022, elaborate in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al D.M. 254/2012.

ISCRIZIONE, AMMISSIONE AL PERCORSO A INDIRIZZO MUSICALE E COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA

Art. 1 - Scelta del percorso a indirizzo musicale

1. Il Percorso ad indirizzo musicale è opzionale nella scelta e obbligatorio nella frequenza.
2. La volontà di iscriversi al corso ad indirizzo musicale viene espressa dalle famiglie all'atto dell'iscrizione alla classe prima della Scuola secondaria di I grado.
3. Una volta assegnato dalla scuola, lo strumento musicale diventa materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è parte integrante del curriculum dello studente nonché materia degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d'istruzione.
4. I casi di iscrizione in corso d'anno o di trasferimento da altro Istituto sono disciplinati all'art. 13.

Art. 2 - Modalità di iscrizione ai Percorsi di Strumento

1. Il corso di strumento musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla Scuola secondaria di I grado, compatibilmente con i posti disponibili.
2. Per richiedere l'ammissione ai corsi è necessario presentare esplicita richiesta all'atto dell'iscrizione, esprimendo la preferenza dello strumento.

Art. 3 - Ammissione al percorso ad indirizzo musicale

1. Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale gli alunni sostengono una prova orientativo-attitudinale, predisposta dall'istituzione scolastica, i cui esiti sono pubblicati all'Albo on line.
2. Al nuovo iscritto *non* sono richieste conoscenze e competenze musicali già maturate in precedenza.

3. Gli alunni sono ammessi alla frequenza dei percorsi a indirizzo musicale nelle specifiche specialità strumentali, in base all'autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale ad attivare il/i percorsi, tenuto conto dei posti disponibili e degli esiti della prova orientativa-attitudinale.

Art. 4 - Prova orientativo - attitudinale

1. La prova orientativo-attitudinale è finalizzata a valutare le attitudini delle alunne e degli alunni e non ha carattere selettivo.
2. Se gli alunni iscritti all'indirizzo musicale hanno manifestato preferenze che determinano per uno strumento in numero superiore a quanti ne possono essere accolti, si procede alla stesura della graduatoria risultante dai punteggi ottenuti nella prova (artt. 7 e 8).

Art. 5 - Modalità di costituzione della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, comma 3 del D.I. 176/2022 è costituita dal dirigente scolastico o da un suo delegato, che la presiede. E' composta da almeno un docente per ogni specialità strumentale e da un ulteriore docente di musica in servizio nella scuola.
2. Nella fase che precede l'attivazione del percorso a indirizzo musicale, quando nella scuola non sono ancora presenti tutti i docenti di strumento, la Commissione è composta dai docenti di musica e da docenti con competenze musicali in servizio nella scuola.

Art. 6 - Criteri di svolgimento della prova orientativo-attitudinale

1. La prova orientativa attitudinale accerta le seguenti competenze:

Percezione ritmica e melodica

La prova consisterà nel riconoscimento dei caratteri del suono e di semplici situazioni ritmiche.

Riproduzione ritmica e melodica

Sono proposte individualmente al candidato:

- a. semplici formule ritmiche da riprodurre con il battito delle mani
- b. suoni, intervalli o semplici melodie da intonare con la voce.

Motivazione e orientamento

- a. Al candidato verrà richiesto di illustrare eventuali precedenti esperienze di pratica musicale, corale o strumentale e di motivare la scelta di frequentare il percorso a indirizzo musicale.
- b. Se il candidato sa suonare uno strumento, potrà proporre qualche sua esecuzione rappresentativa del percorso musicale precedentemente affrontato.

Art. 7 - Valutazione della prova orientativo-attitudinale

1. La prova sarà valutata esprimendo un punteggio in centesimi secondo la seguente modalità:

<i>Percezione ritmica e melodica</i>	5 prove di percezione riguardanti la durata, l'intensità, l'altezza, il timbro e semplici cellule ritmiche Ogni prova è valutata per un massimo di 8 punti.	Tot Punti ____ /40 Massimo 40/40
Produzione ritmica e melodica	2 prove di produzione Ogni prova è valutata per un massimo di 20 punti.	Tot punti ____/40 Massimo 40/40
Motivazione e orientamento	Lo studente illustra e manifesta la propria motivazione	Massimo 20 punti
		Totale massimo 100 punti

Art. 8 - Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art 7 del Regolamento, nel caso di alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento, la commissione si riserva di modificare le prove al fine di renderle adeguate ai singoli casi, ove la disabilità o il disturbo incidano negativamente sull'esito di una o più prove, con l'obiettivo di valutare le specifiche attitudini musicali.
2. In rapporto ai singoli casi è la presenza di un docente di sostegno a supporto della Commissione nominata per lo svolgimento della prova orientativo-attitudinale.
3. La prova orientativo-attitudinale per le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento è somministrata variando, in rapporto agli specifici casi:
 - a. il tempo per proporre le prove di percezione
 - b. un maggior numero di ascolti per le prove di percezione
 - c. un adattamento delle prove di produzione ritmica
4. Tutti gli aspiranti che, all'atto dell'iscrizione hanno scelto l'indirizzo musicale sono convocati per sostenere la prova che ha luogo presso i locali della scuola sec. di I grado Custer De nobili.
5. L'Istituto predispone la prova orientativo-attitudinale entro 10 giorni il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque nei tempi stabiliti dalla Circolare Ministeriale.
6. Nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi a partecipare alla prova orientativa, sarà nuovamente convocata la commissione per una prova suppletiva nel rispetto dei termini previsti dalla Circolare Ministeriale, pena l'esclusione di tali candidati. Sarà possibile una prova orientativo-attitudinale e/o suppletiva anche in tempi successivi a tali termini solo ed esclusivamente per la mancanza di liste di attesa per la copertura di posti rimasti disponibili.

Art. 9 - Posti disponibili per la frequenza ai percorsi a indirizzo musicale distinti per specialità strumentale e anno di corso

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 176/2022, ogni istituzione scolastica statale può attivare uno o più percorsi ad indirizzo musicale che prevedono, per ciascun anno di corso, gruppi di alunni, suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale.
2. Gli alunni che avranno superato la prova orientativo-attitudinale sono ammessi alla frequenza dei percorsi a indirizzo musicale nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dell'autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale ad attivare i percorsi e dei posti disponibili.
3. I sottogruppi per ciascuna specialità strumentale, sono costituiti rispettando i parametri numerici fissati dall'art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n.81, dopo la costituzione delle classi ai sensi dei medesimi parametri.
4. A ciascuna specialità strumentale devono essere assegnate almeno a tre iscritti.
5. Gli ulteriori iscritti sono assegnati in base agli esiti delle prove orientative attitudinali e alla necessità di garantire una distribuzione omogenea tra le specialità strumentali musicali previste.

Art. 10 - Compilazione delle graduatorie e formazione dei sottogruppi di strumento musicale

1. Al termine della somministrazione della prova, sarà stilata la graduatoria definitiva in base al punteggio riportato da ogni singolo alunno.
2. L'assegnazione dello strumento di studio sarà attribuita secondo i seguenti criteri elencati in senso gerarchico:
 - a. attitudini manifestate durante la prova (punteggio ottenuto; art. 7)
 - b. opzioni espresse in fase di iscrizione
 - c. distribuzione equa nei diversi gruppi strumentali in base alla disponibilità dei posti disponibili per ogni classe di strumento
3. L'elenco degli alunni ammessi, in base ai posti disponibili, viene pubblicato in ordine alfabetico con l'indicazione dello strumento ad essi attribuito. I restanti alunni fanno parte di una graduatoria di riserva alla quale si attinge in caso di rinuncia.

Art. 11 - Rinuncia e cause di ritiro dai Percorsi di Strumento Musicale

1. In seguito alla pubblicazione della graduatoria è possibile recedere dalla richiesta espressa di frequentare l'Indirizzo Musicale entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, (fatti salvi casi eccezionali – sempre documentati-sopraggiunti dopo tale scadenza).
2. Durante i tre anni di corso, il ritiro non è ammesso, l'eventuale rinuncia al corso di strumento può avvenire solo ed esclusivamente per gravi, giustificati e documentati motivi e con determina del dirigente scolastico.

Art. 12 - Casi di non ammissione alla classe successiva

1. Nel caso di non ammissione alla classe seconda o terza, il Consiglio di Classe si riserva di decidere, con particolare attenzione alle indicazioni dei docenti di

strumento, se mantenere o meno l'iscrizione all'Indirizzo musicale per gli anni successivi.

Art. 13 - Casi di trasferimento in entrata o in uscita

2. In caso di trasferimento di alunni iscritti alle classi prime dell'indirizzo musicale ad altro istituto, o in caso di rinuncia documentata di alunni frequentanti le classi prime, si potrà procedere all'inserimento di eventuali aspiranti, attingendo dalla graduatoria di merito.
3. Nel caso in cui un alunno proveniente da una secondaria di I grado con indirizzo musicale ottenga il trasferimento alla secondaria I grado Gino Custer de Nobili e richieda qui l'iscrizione all'indirizzo musicale la Scuola si cercherà di salvaguardare la continuità del percorso formativo e didattico dello studente. Si procederà con le seguenti modalità:
 - a. se l'alunno ha già svolto la prova orientativo-attitudinale presso la scuola di provenienza, frequentandovi per almeno un anno dei corsi dell'indirizzo musicale, l'alunno può chiedere di essere aggiunto alla stessa classe di strumento a lui assegnata in precedenza, previa la disponibilità di posti residui nella classe in cui si fa domanda. La richiesta deve essere accompagnata da una documentazione dell'ammissione allo strumento e la frequentazione del corso nella scuola di provenienza.
 - b. Nel caso in cui l'alunno abbia già svolto il test di ammissione, ma non abbia poi frequentato poiché trasferito, la commissione ripeterà la prova orientativo-attitudinale. Lo studente sarà inserito:
 - i. nella classe di strumento richiesto
 - ii. in altra classe di strumento in base alle sue attitudini e ai posti disponibili
 - iii. nella graduatoria generale di riserva
4. In tutti gli altri casi la richiesta di inserimento nell'indirizzo musicale sarà presa in carico solo se saranno presenti posti disponibili nelle classi di strumento, e solo dopo lo svolgimento della prova orientativa-attitudinale.

FORMAZIONE DELLE CLASSI, SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI E COMPETENZE IN USCITA

Art. 14 - Formazione delle classi ed inserimento degli alunni

1. Per favorire l'integrazione e la valorizzazione dei saperi, nonché la partecipazione di tutti i docenti alle attività della Scuola, gli alunni che frequentano l'indirizzo musicale sono distribuiti, di norma, in non più di 3 sezioni dell'Istituto, rispettando prioritariamente i criteri di formazione delle classi riportati nel Regolamento di Istituto.
2. La scelta dell'indirizzo Musicale non è vincolante alla scelta della lingua straniera per la formazione delle classi.
3. A ciascuna specialità strumentale devono essere assegnati almeno tre iscritti.
4. Gli ulteriori iscritti sono assegnati in base agli esiti delle prove orientative attitudinali e alla necessità di garantire una distribuzione omogenea tra le specialità strumentali musicali previste, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. la necessità di garantire una distribuzione omogenea tra i quattro strumenti musicali del percorso
 - b. i risultati della prova orientativo-attitudinale e le attitudini specifiche di ogni alunno;
 - c. l'ordine di preferenza indicato all'atto dell'iscrizione.
5. Le lezioni di strumento dell'Indirizzo musicale si svolgono presso la sede centrale della Scuola Secondaria di I grado Gino Custer De Nobili dell' IC Lucca 7.

Art. 15 - Organizzazione oraria dei percorsi

1. Le lezioni del corso di strumento musicale si svolgono in orario non coincidente con quello definitivo per le altre discipline previste dall'ordinamento.
2. Ogni alunno frequenta settimanalmente:
 - a. un'ora lezione strumentale in modalità di insegnamento individuale e collettiva
 - b. un'ora lezione di teoria e lettura della musica / ascolto
 - c. un'ora lezione di musica d'insieme /esercitazioni orchestrali
3. Al fine di armonizzare gli impegni scolastici con gli altri impegni degli alunni, l'orario delle lezioni individuali e di musica d'insieme è stabilito tenendo conto delle esigenze delle famiglie degli allievi, nel rispetto dei criteri per l'organizzazione generale stabilita dalla scuola.
4. L'Istituto può richiedere alle famiglie documentazione attestante le esigenze dichiarate.
5. Le attività del corso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle attività extrascolastiche.
6. L'organizzazione oraria potrà essere modulata su base plurisettimanale, anche solo in particolari periodi dell'anno in corrispondenza di concerti o eventi.
7. Gli alunni, dopo le lezioni pomeridiane di strumento possono avvalersi della possibilità dell'uscita autonoma, previa autorizzazione dei genitori a norma dell'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017 e qualora sussistano le condizioni ivi definite

Art. 16 - Criteri per l'organizzazione dell'orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali

1. L'organizzazione oraria dei percorsi tiene conto del Piano annuale delle attività dei docenti dell'anno scolastico in corso scolastico e calendarizzati prima dell'inizio delle lezioni mese di settembre e delle previsioni del vigente CCNL del comparto scuola in merito alle attività funzionali all'insegnamento, al fine di evitare la concomitanza delle lezioni di strumento e delle riunioni collegiali.
2. Il docente di strumento partecipa alle riunioni del consiglio di classe solo per il tempo necessario a fornire informazioni, comunicazioni e valutazioni inerenti le alunne e gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, oltre che per partecipare alle discussioni e alle decisioni del consiglio di classe.
3. In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione solo delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
4. In caso di riunioni straordinarie, la presenza dei docenti di strumento sarà prevista se indispensabile.

5. Eventuali anomalie nella programmazione prevederanno necessariamente un recupero delle lezioni perse da programmare nuovamente in accordo con le famiglie.

Art. 17 - Assenze

1. Le assenze dalle lezioni di strumento in forma individuale o d'insieme contribuiscono a formare il monte ore annuale ai fini del calcolo per la validità dell'anno scolastico.
2. Le assenze dalle lezioni pomeridiane devono essere giustificate su registro elettronico entro la prima ora del mattino seguente o, comunque, entro il primo giorno utile al rientro a scuola.
3. E' previsto che l'alunno possa risultare assente nelle ore mattutine e frequentare comunque le lezioni pomeridiane.

Art. 18 - Uscita anticipata

1. Gli alunni possono uscire anticipatamente dalla classe di strumento musicale solo se prelevati da uno dei genitori (o da chi ne fa le veci), il quale firmerà l'apposito modulo delle uscite.
2. Le assenze dalle lezioni di strumento individuali o d'insieme rimaste ingiustificate sono sanzionate secondo le norme del Regolamento d'Istituto vigente.

Art. 19 - Tempo di transizione fra le lezioni antimeridiane e post meridiane di Strumento

1. Tra la fine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di quelle pomeridiane è vietato all'alunno della prima ora di strumento o di musica d'insieme di uscire dai locali della scuola.
2. La vigilanza durante la consumazione del pranzo è svolta dai docenti di strumento.
3. Se un alunno che frequenta la prima ora ha necessità di uscire dall'Istituto, deve essere prelevato da un genitore, o da qualcuno che ne fa le veci, che firmerà sull'apposito registro delle uscite.

Art. 20 - Validità dell'anno scolastico e ammissione agli scrutini

1. Come previsto all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 in merito alla validità dell'anno scolastico per gli studenti della Secondaria I Grado, per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
2. I docenti effettuano un continuo monitoraggio della frequenza degli alunni tenendo presente il monte ore annuale personalizzato e il numero massimo di ore di assenza consentiti ai fini della validità dell'anno scolastico:

<i>Scuola sec. di I grado</i>	<i>Monte ore Frequenza</i>	<i>Frequenza minima in ore</i>	<i>Numero massimo annuale ore di assenza</i>
<i>Indirizzo musicale</i>	1089	817	272

Art. 21 - Valutazione degli apprendimenti

1. Per gli alunni iscritti all'indirizzo musicale, la valutazione in pagella (documento di valutazione individuale) viene espressa con un unico voto nella disciplina "Musica", che integra sia la disciplina "Musica" del percorso ordinario, svolta al mattino, sia le attività specifiche dell'indirizzo musicale.
2. Il voto è determinato attraverso una media ponderata, che considera i seguenti ambiti:
 1. *Disciplina "Musica" (30%)*
include la partecipazione, le conoscenze teoriche e le attività pratiche svolte durante l'ora settimanale di musica del percorso ordinario, comune a tutti gli alunni.
 2. *Strumento musicale (30%)*
si valuta il livello tecnico, l'interpretazione musicale, i progressi personali e l'impegno nello studio dello strumento.
 3. *Musica d'insieme (20%)*
comprende la capacità di collaborare con il gruppo, il rispetto del ritmo e della dinamica, e l'ascolto reciproco durante le esecuzioni collettive.
 4. *Teoria musicale e solfeggio (20%)*
Si considerano le competenze teoriche acquisite, la capacità di lettura del ritmo di uno spartito seguendo la suddivisione del tempo indicato
3. Il voto unico in pagella è ottenuto sommando i contributi ponderati dei quattro ambiti, calcolati come segue:
 - a. Disciplina "Musica" (percorso ordinario): voto espresso dal docente di riferimento x 30%.
 - b. Strumento musicale: voto espresso dal docente di riferimento x 30%.
 - c. Musica d'insieme: voto espresso dal docente di riferimento x 20%.
 - d. Teoria musicale e solfeggio: voto espresso dal docente di riferimento x 20%.
4. Il voto risultante dalla media ponderata è arrotondato all'unità inferiore o superiore se il decimale è rispettivamente minore/uguale o maggiore di 5.

Esempio di calcolo:

Ambito	Voto	Peso (%)	Contributo al voto finale
Disciplina Musica	6	30%	1,8
Strumento musicale	8	30%	2,4
Musica d'insieme	7	20%	1,4
Teoria musicale e solfeggio	9	20%	1,8
Totale	-	100%	7,4

Art. 22 - Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione

1. Per quanto attiene all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, il colloquio previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 comprende la prova di pratica

di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l'esecuzione di musica d'insieme.

2. I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni.
3. Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
4. Analogamente, le competenze acquisite dagli alunni nell'ambito dei percorsi di eventuali ampliamenti dell'offerta musicale, sono riportate nella certificazione delle competenze.

Art. 23 - Modalità di valutazione degli apprendimenti nel caso in cui le attività di cui all'articolo 4, comma 2 D.I. 176/2022, siano svolte da più Docenti

1. Per le modalità di valutazione degli apprendimenti nel caso in cui le attività di strumento, musica d'insieme e teoria musicale siano svolte da più docenti, si fa riferimento all'art. 21.

Art. 24 - Utilizzo degli strumenti musicali in dotazione alla scuola

1. Il comodato d'uso degli strumenti musicali è previsto per tutti alunni dei Percorsi ad Indirizzo Musicale della Scuola Sec. di I° grado Custer de Nobili (esclusi gli alunni di Pianoforte) in base alla disponibilità degli strumenti stessi.
2. Il comodato d'uso è regolamentato da apposito contratto stipulato con la scuola;
3. Nel comodato d'uso è previsto il prestito dello strumento musicale completo di custodia; i libri sono a carico delle famiglie.

Art. 25 - Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali

1. La frequenza del corso ad Indirizzo musicale prevede durante l'anno scolastico la partecipazione ad attività anche in orario extrascolastico, come saggi, concerti, concorsi e vari altri eventi musicali/culturali.
2. Tutti gli alunni dell'Indirizzo musicale entrano a far parte dell'orchestra giovanile, rivolta anche ad ex alunni (su base volontaria) dell'Indirizzo musicale della Scuola.

RELAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA

Art. 26 - Adempimenti per le famiglie e gli alunni

1. Gli orari dei rientri sono concordati tra i docenti di strumento e i genitori all'inizio dell'anno scolastico, dando tuttavia la priorità alle necessità didattiche e organizzative dell'Istituto. L'orario viene ratificato dal Dirigente Scolastico.
2. Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d'Istituto anche durante la frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico a tutti gli effetti.
3. In particolare si sottolinea che devono:
 - a. frequentare con regolarità le lezioni;
 - b. eseguire a casa le esercitazioni assegnate;
 - c. avere cura della propria dotazione;

- d. portare a scuola lo strumento e tutto il materiale didattico necessario durante le ore di lezione;
 - e. partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola.
- 4. Sarà possibile prevedere viaggi di istruzione della durata di più giorni, in previsione della partecipazione a manifestazioni di particolare pregnanza in ambito musicale, concorsi e/o rassegne musicali.

Art. 27 - Attività di continuità e orientamento

- 1. I docenti di strumento musicale con i referenti continuità e i docenti delle classi quinte della scuola primaria, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, pianificano degli incontri di familiarizzazione musicale con gli alunni della scuola primaria, allo scopo di presentare i quattro strumenti presenti nella sezione del corso ad indirizzo musicale.
- 2. E' prevista la programmazione corsi *ad hoc* di ampliamento dell'offerta formativa in orario extracurriculare allo scopo di individuare con anticipo attitudini ed interessi verso lo studio dello strumento musicale.

Art. 28 - Eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il Piano delle Arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60/2017, con i Poli ad orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, e con enti e soggetti che operano in ambito musicale.

- 1. Nel caso in cui l'Istituto aderisca alle azioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, in considerazione di quanto indicato dal DM 16/2022, in particolare all'art 7, è previsto che i docenti di strumento musicale dedichino eventuali ore residuali rispetto all'orario previsto dall'art 15 del Regolamento per:
 - a. la realizzazione di percorsi su singoli temi della creatività ovvero percorsi inter artistici in tutte o in alcune sezioni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, tenendo a riferimento la verticalizzazione del curriculum
 - b. l'attivazione dei percorsi nell'ambito della quota di autonomia dei curricoli, ai sensi dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999
 - c. l'articolazione modulare di gruppi di alunne e alunni appartenenti a sezioni, classi o anni di corso diversi anche di più istituzioni scolastiche del Polo
 - d. l'organizzazione delle attività in forma laboratoriale e performativa.
- 2. Per l'organizzazione delle attività afferenti ai temi della creatività le istituzioni del Polo possono prevedere forme di collaborazione che consentano:
 - a. lo scambio temporaneo di docenti secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per quanto attiene alla promozione dei temi della creatività, nei limiti di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto.

Art. 29 - Eventuali modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria.

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, e nel rispetto della contrattazione collettiva, i docenti di strumento possono essere impiegati in percorsi di pratica musicale per gli alunni della scuola primaria, finalizzati a sviluppare l'approccio alla pratica vocale e strumentale e a fornire le competenze necessarie per proseguire lo studio di uno strumento musicale.
2. Compatibilmente con le risorse organiche disponibili, tali percorsi coinvolgono gli alunni a partire dal terzo anno di scuola primaria e si concludono al quinto anno, al termine del quale viene rilasciato un certificato attestante le competenze musicali acquisite.
3. Nel caso in cui le risorse organiche siano insufficienti, per favorire la verticalizzazione dei curricula musicali e garantire un percorso per tutte le classi del grado di riferimento delle scuole primarie dell'Istituto, verrà data priorità, in ordine, alle:
 - a. Classi quinte
 - b. Classi quarte
 - c. Classi terze